

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 19 gennaio 2020

OGGETTO: Plastic tax

La Finanziaria 2020 ha introdotto un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (Macsi).

I prodotti su cui si applica sono quelli volti al "contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari", che possono essere anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce e vengono realizzati utilizzando "materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica" e sostanzialmente non sono stati concepiti per essere riutilizzati più volte.

L'imposta non si applica sui manufatti in plastica compostabile, ossia che presentino precise caratteristiche di rapida degradazione¹, oltre a non applicarsi per le ipotesi di contenitori plastici adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Soggetti tenuti al pagamento dell'imposta

Il soggetto obbligato ed il momento di esigibilità dell'imposta variano a seconda a seconda del luogo di produzione o di provenienza del manufatto:

Luogo di produzione o di provenienza del manufatto	Soggetto obbligato ²	Esigibilità dell'imposta
Realizzato in Italia	Fabbricante ³	Momento della cessione ad altri soggetti nazionali
Provenienza da Paesi UE	Cessionario,	All'atto dell'acquisto nell'esercizio della propria attività
	Cedente ⁴	All'atto della cessione a privati

¹ Conformi alla normativa UNI EN 13432:2002.

² Non è considerato fabbricante chi produca Macsi utilizzando, come materia prima o semilavorato, altri Macsi su cui l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche previste dal comma 634.

³ Restano da definire le questioni legate alla configurazione del soggetto obbligato e/o delle modalità di riaddebito dell'imposta nei casi in cui il fabbricante non sia il proprietario dei beni prodotti, ma sia un mero terzo produttore.

⁴ Restano da definire gli oneri di identificazione in Italia che il cedente dovrà porre in essere per ottemperare al disposto normativo (elemento che rileva anche per le vendite a distanza o e-commerce).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Misura e modalità del versamento

La Plastic tax è fissata nella misura di euro 0,45 per ogni Kg di materia plastica contenuta nei Macsi e non deve essere versata qualora il suo importo sia inferiore o pari a 10 euro.

L'accertamento dell'imposta dovuta viene effettuato sulla base di dettagliate dichiarazioni trimestrali, da presentare all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento⁵.

L'imposta non si applica per le cessioni dal consumo in paesi UE o extra UE, per le quali sono attivabili i rimborsi di legge per cui l'imposta è integralmente restituita, rispettivamente al cedente o all'esportatore, purché la stessa sia stata riportata nella documentazione commerciale corredata dalla prova del pagamento e per i Macsi in franchigia doganale.

Le modalità attuative delle disposizioni inerenti all'imposta sono demandate all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (previsto entro maggio 2020).

Sanzioni e incentivi

Sono previste sanzioni nel caso del mancato o ritardato pagamento dell'imposta, rispettivamente pari al 30% dell'imposta dovuta ovvero pari al doppio fino al decuplo della stessa.

Alle imprese attive nel settore di produzione del Macsi è riconosciuto un credito d'imposta del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili ai sensi dello standard UNI EN 13432:2002, fino all'importo massimo di euro 20 mila per singolo beneficiario.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali
Federico Bottrighi

⁵ Si suppone di non semplice esecuzione un criterio di calcolo del peso dei prodotti che imponga, alla fonte, la conoscenza dei dati numerici (rapporto peso plastica e altre materie su un prodotto finito) di rilievo presso stabilimenti produttivi spesso non di diretta gestione o nell'ambito di catene commerciali assai diluite e distanti.